

condotta di quel signore ai servigi di Venezia con 800 cavalli più altri 100 circa di sua famiglia, per un anno ed un anno di rispetto, a partire dal 23 Ottobre passato. Avrà 12 balestrieri e 100 fanti. Se Astorre Manfredi volesse servire Venezia, la Signoria dovrà accettarlo con 300 cavalli; Guidantonio, potrà, oltre i sovraccennati, arruolare altri 100 cavalli e darne il comando a suo fratello Gian Galeazzo. Ei potrà rimanere in Romagna finchè vi resti il conte Francesco (Sforza) o altre genti del duca di Milano che minaccino la sicurezza dei domini del Manfredi. La Signoria potrà chiamarlo a servire in caso di evidente minaccia di guerra, e mandarlo in Lombardia o dove fosse bisogno con tutte o parte delle di lui genti; in tal caso provvederà essa alla tutela dei di lui stati. Essa gli concederà a tempo opportuno di far qualche impresa, non però contro la Chiesa nè contro la lega veneto-fiorentina e collegati di questa. Sono confermate le condizioni dell' antecedente condotta.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni il cancellier grande e due segretari ducali. — Atti Bartolomeo dalla Spada not. imp. e ducale.

212. — 1334, ind. XII, Gennaio 16. — c. 108 (109) t.^o — Spirata la condotta e ricondotta di Giampaolo Orsini conte di Manopello ai servigi di Venezia; in seguito a trattative corse fra esso conte e Belpietro de' Manelmi collaterale generale della veneta Signoria, Lorenzo da Corneto cancelliere e procuratore dell'Orsini pattuisce colla medesima una nuova condotta di quest'ultimo con 1000 cavalli (100 dei quali di sua famiglia) per 6 mesi e per altri 6 di rispetto, dal 1 Gennaio. L'Orsini in caso di bisogno potrà mandar fino a 100 dei detti cavalli in soccorso dei suoi fratelli; e recarvisi in persona con altri 50 quando Venezia non avesse guerra con alcuno. Volendo la Signoria mandar qualche condottiere in aiuto del papa, vi spedisce il conte. Se questi sarà in luogo ove regni carestia, lo si provvederà di vettovaglie o gli si aumenterà lo stipendio. Godrà di tutti i vantaggi fatti e da farsi ai condottieri della Signoria. Si confermano le condizioni della passata condotta, in quanto non si oppongano alle presenti; le prestanze saranno scontate sugli stipendi dell'aumento portato colla presente alle 200 lance della prima condotta.

Fatto e testimoni come nel n. 211. — Atti Michele Grassi del fu Bartolomeo not. imp.

213. — 1434, Gennaio 21. — c. 128 (129). — Consulto legale dato da Paolo de Castro dottore in ambe, lettore di diritto civile nello studio di Padova, e da Prosdocimo de' Conti dottore in ambe, sui temi: Avanti l'ultima guerra fra Venezia e il duca di Milano il comune di Genova doveva pagare annualmente certa somma a quella in forza di sentenza del duca di Savoia (pace di Torino); ricusando ora il detto comune di pagare le rate scadute durante la guerra, è ciò consentaneo al diritto? Risposta negativa con dichiarazione dei motivi.

Avendo i genovesi, dopo il termine stabilito per la cessazione delle ostilità fra il duca di Milano e Venezia (v. n. 183), preso in mare beni di veneziani, nè volendo restituirli sotto pretesto non essere stata dichiarata espressamente la ces-